

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2916

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PILI

Dichiarazione dell'interesse strategico degli stabilimenti per la produzione di alluminio primario di Portovesme e di Fusina, nonché disposizioni per la bonifica e la ripresa produttiva delle aree di Portovesme e del Sulcis Iglesiente

Presentata il 26 febbraio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ennesimo decreto-legge sull'Ilva di Taranto impone una riflessione sull'esigenza di eliminare le evidenti discriminazioni tra vari comparti produttivi del Paese, con particolare riferimento all'inserimento tra le imprese di interesse strategico nazionale.

L'alluminio è, alla pari se non di più dell'acciaio, un materiale cruciale per qualsiasi sistema economico che si prefigga una crescita compatibile con il rispetto dell'ambiente.

Il tasso di crescita della domanda di alluminio è tra quelli più rilevanti rispetto a quello di altri metalli simili, oltre che del prodotto interno lordo delle diverse economie mondiali.

La produzione nazionale di alluminio primario è pari a circa 190.000 tonnellate all'anno e copre quindi solo il 12 per cento

del fabbisogno interno, il valore più basso tra i Paesi industrializzati; la produzione di alluminio secondario, derivante dal riciclo dell'alluminio, assomma a 700.000 tonnellate all'anno, pari al 43 per cento dell'intera domanda; l'*import* assomma a circa 764.000 tonnellate all'anno, pari al 47 per cento del fabbisogno.

L'industria dell'alluminio primario è, per sua natura, un'industria *energy intensive* alla pari di quella dell'acciaio. L'energia elettrica è la vera materia prima del processo produttivo incidendo per oltre il 30 per cento sui costi operativi. La disponibilità energetica a prezzi sostenibili è, quindi, il principale fattore di sopravvivenza economica degli impianti esistenti, ed è elemento chiave per la localizzazione dei nuovi impianti di produzione primaria (i cosiddetti *smelters*); negli ultimi anni la

posizione competitiva degli impianti italiani, e quello sardo in particolar modo, anche per le condizioni insulari della Sardegna, si è andata deteriorando significativamente.

Alla naturale evoluzione del costo del lavoro, si sono infatti aggiunti due ulteriori elementi negativi: *a)* il rafforzamento dell'euro, particolarmente penalizzante in un *business* che, come nel caso dell'alluminio primario europeo, sostiene i costi pressoché interamente in euro e ha i ricavi interamente in dollari; *b)* l'aumento del costo dell'energia elettrica, indotto non solo da fattori congiunturali attinenti le oscillazioni dei costi delle materie prime energetiche (olio e carbone), ma dall'attuazione delle politiche dell'Unione europea in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

Il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia in Europa è lontano dall'aver realizzato gli obiettivi di ampliamento della base produttiva, di competitività e di riduzione di prezzo attesi.

Il mercato al momento non è equilibrato, funziona ancora in un regime di oligopolio, non è affatto trasparente e, conseguentemente, non è competitivo per i clienti *energy intensive* quali i produttori di alluminio e di acciaio.

La carenza di riserva di generazione elettrica e i vincoli di varia natura alla trasmissione dell'energia pongono un evidente limite strutturale a uno sviluppo equilibrato dello stesso.

Le attuali regole di funzionamento del mercato, che opera ancora in difetto di reale concorrenza, soprattutto in Sardegna, e di negoziazione dei prezzi, che vedono una posizione di forza preponderante dei fornitori, non sono adeguate per negoziare acquisti di energia a lungo termine.

Nelle condizioni attuali del mercato dell'energia relativamente alle industrie energivore dall'acciaio all'alluminio, senza adeguati interventi strategici e contingenti, si prefigura il seguente scenario: *a)* sarà impossibile la rinegoziazione dei contratti a condizioni e a prezzi internazionalmente competitivi; *b)* l'incremento del prezzo

dell'energia risulterà incompatibile con la sopravvivenza economica degli impianti che conseguentemente non saranno più in condizioni di operare; *c)* la produzione verrà delocalizzata in Paesi che adottano politiche energetiche compatibili con le loro ambizioni di sviluppo industriale; *d)* per la natura di *capital intensive* dell'industria del metallo primario la delocalizzazione sarà per lungo tempo irreversibile; *e)* il metallo prodotto in tali aree, spesso a condizioni agevolate e incentivate da risorse pubbliche, sarà importato nei Paesi dell'Unione europea; *f)* l'Europa pagherà i costi sociali ed economici connessi con la delocalizzazione; *g)* l'Europa perderà la corrispondente occupazione diretta ed indotta.

La competitività europea sarà penalizzata in quanto: *a)* l'industria di trasformazione perderà il supporto che deriva dalla disponibilità *in loco* di metallo primario; *b)* l'industria manifatturiera perderà le ricadute tecnologiche apportate dalle attività primarie; *c)* il sistema europeo si troverà a dipendere completamente da importazioni di Stati non appartenenti all'Unione europea con ricadute negative, nel lungo periodo, anche sui consumatori.

L'Italia, con un consumo di alluminio di oltre 1.600.000 tonnellate all'anno, è il secondo Paese consumatore del metallo leggero in Europa e dispone di una industria di trasformazione (laminazione ed estrusi) ancora importante e relativamente competitiva.

La produzione di alluminio primario in Italia è effettuata in due stabilimenti, entrambi appartenenti alla società multinazionale Alcoa Spa, che li ha acquistati in seguito alla privatizzazione dell'industria nazionale dell'alluminio: *a)* Portovesme, nel Sulcis Iglesiente (Sardegna) con capacità di 150.000 tonnellate all'anno; *b)* Fusina, nel Veneto, con capacità di 45.000 tonnellate all'anno.

Nel caso italiano, la produzione di alluminio primario risulta particolarmente strategica per le motivazioni seguenti: *a)* è integrata all'industria di trasformazione a monte e a valle della filiera produttiva e ne costituisce importante salvaguardia; *b)*

costituisce un indiretto sostegno dell'industria dell'alluminio secondario, la più evoluta in Europa, che incontra difficoltà crescenti nell'approvvigionamento dall'estero del rottame.

In Sardegna la produzione di alluminio primario costituisce l'attività principale del nucleo industriale del Sulcis Iglesiente e fornisce un contributo insostituibile al tessuto socio-economico della regione.

La presente proposta di legge mira:

ad attivare un piano nazionale che estenda i provvedimenti relativi alla società Ilva Spa di Taranto e al suo territorio anche ad altre realtà produttive con le stesse caratteristiche ambientali e strategiche nazionali;

a prevedere il riconoscimento del ruolo strategico nazionale degli impianti di alluminio primario e dei suoi connessi;

a garantire il raggiungimento di *standard* competitivi del costo dell'energia per gli stabilimenti industriali della Società Alcoa Spa, mediante la sottoscrizione di accordi bilaterali con le aziende fornitrici, di tali impianti a un prezzo medio di vendita pari alla media europea;

a proporre, con provvedimento analogo a quello previsto per la società Ilva Spa, il rilancio dell'attività produttiva del Sulcis Iglesiente con particolare riferimento al riavvio degli impianti relativi all'alluminio primario di interesse strategico nazionale;

al fine di garantire condizioni di riequilibrio e di competitività del settore di interesse strategico nazionale dell'alluminio primario, a prorogare la scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Dichiarazione di interesse strategico nazionale degli stabilimenti per la produzione di alluminio primario).

1. Gli stabilimenti per la produzione di alluminio primario della società Alcoa Spa di Portovesme e di Fusina operano nell'ambito del settore dei servizi pubblici essenziali e costituiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

2. Gli stabilimenti della società Alcoa Spa sono ammessi all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Il commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, di seguito denominato « commissario straordinario », subentra nei poteri attribuiti per i piani e per le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1993, relativo al piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis Iglesiente, costituito dai comuni di Carbonia, Gonnese, Portoscuso, Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu e dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 1990.

3. L'attività di gestione degli stabilimenti ricadenti nell'area di cui al comma 2 è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici da adottare d'intesa con la regione Sardegna.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano del commissario straordinario il procedimento è avviato su proposta del medesimo commissario entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, dei visti e del nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del piano devono essere resi dalle amministrazioni o dagli enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata; qualora non resi entro tali termini, essi si intendono acquisiti con esito positivo.

5. Il riferimento alla gestione commissariale si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario straordinario e dell'avente titolo, affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

ART. 2.

(Disposizioni finanziarie per l'area del Sulcis Iglesiente e per gli stabilimenti di alluminio primario).

1. Ai fini dell'attuazione del piano del commissario straordinario, il medesimo commissario, oltre alla titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni, è altresì titolare di altre contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:

a) le risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,

nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica;

b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale;

c) le risorse provenienti dalle sanzioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato relative alle tariffe elettriche, con particolare riferimento alla sanzione comminata a seguito dell'attività degli stabilimenti della società Alcoa Spa.

2. Il commissario straordinario rendiconta, ai sensi della normativa vigente, l'utilizzo delle risorse delle contabilità speciali aperte ai sensi del comma 1 e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate.

3. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.

4. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze aperte alla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a sottoscrivere con tutti i soggetti coinvolti un atto convenzionale di definizione delle obbligazioni ambientali di natura transattiva, definitivo e non soggetto ad azione revocatoria. Le somme rivenienti da tale operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del commissario straordinario.

ART. 3.

(Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Portovesme).

1. In considerazione della peculiare situazione dell'area di Sulcis Iglesiente, l'attuazione degli interventi che riguar-

dano tale area è disciplinata da uno specifico contratto istituzionale di sviluppo (CIS) da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il CIS è sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'area del Sulcis Iglesiente, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare e di concertare tutte le azioni in essere nonché di definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio, è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della regione Sardegna, dei comuni di Portoscuso e di Carbonia-Iglesias e da un delegato degli altri sindaci dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 1, comma 2. Al Tavolo istituzionale sono trasferite le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati relativi all'area del Sulcis Iglesiente istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di quelli costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali.

ART. 4.

(Programma per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area del Sulcis Iglesiente).

1. Il commissario straordinario è nominato commissario per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area del Sulcis Iglesiente ed è incaricato di predisporre un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione

dell'intera area del Sulcis Iglesiente, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente e a mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese dell'area. Il programma è attuato ai sensi delle disposizioni stabilite nel CIS.

2. Alla predisposizione e attuazione del programma di misure di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate, per essere trasferite alle contabilità speciali del commissario straordinario di cui all'articolo 2, le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il prosieguo di interventi di bonifica e di riqualificazione dell'area del Sulcis Iglesiente.

3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, trasferite al commissario straordinario per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area del Sulcis Iglesiente per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi.

4. Il commissario straordinario, per le attività di propria competenza, può avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni nonché enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241.

ART. 5.

(Disposizioni sul commissario straordinario per il porto di Portovesme).

1. I poteri del commissario straordinario sono estesi a tutte le opere ed agli interventi infrastrutturali necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto di Portovesme e agli interventi connessi alla ripresa produttiva.

2. Al fine di favorire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, in applicazione dei principi generali di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso, comunque denominati, da esprimere da parte degli enti locali, della regione, dei Ministeri nonché di tutti gli altri enti e agenzie competenti, devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta del commissario straordinario. Decorso inutilmente tale termine, essi si intendono resi in senso favorevole.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere e degli interventi di cui al presente articolo è espressa entro sessanta giorni dalla richiesta.

ART. 6.

(Approvvigionamenti energetici, riequilibrio e competitività degli stabilimenti industriali).

1. Al fine di rendere competitivi gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale di cui alla presente legge e di adottare misure di riequilibrio del divario insulare, il commissario straordinario è autorizzato, nell'ambito del piano di riavvio degli stabilimenti di alluminio primario in Italia, alla sottoscrizione di contratti bilaterali con primarie aziende di fornitura di energia elettrica per il raggiungimento di *standard* competitivi del costo energetico.

2. Al fine di prorogare la scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori, all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0051840